



Tribunale di Monza

N. 10274/13 R.G. notizie di reato
N. 538/15 R.G. Gip *strada dal*
8031/13 GIP

10/3 SCAR

N. Reg. Sent. *95/15*
Data di deposito
Data di irrevocabilità
N. Reg. Esec.
N. Campione penale
Redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA



222

TRIBUNALE DI MONZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice per le indagini preliminari dr. Claudio Tranquillo, all'udienza del 28.1.2015 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

C L G , N. , N.

SOTTOPOSTO A MISURA EX ART. 282TER C.P.P., PRESENTE, DIFESO DI FIDUCIA AVV. MARCO GATTI

IMPUTAZIONE

v. allegato. Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Vincenzo Nicolini, della p.o. C M A i costituita p.c. con l'avv. Anna Casiraghi, entrambe presenti, e dell'avv. Alessandro D'Addea ex art. 102 c.p.p. Le parti hanno concluso come segue: (pm) condanna, art. 62bis cp, anni uno mesi sei (pc) condanna penale e civile (difesa imputato); assoluzione perché fatto non sussiste, riqualificazione in subordine, minimo pena, artt. 62 n. 6 e 62bis c.p., benefici

MOTIVI DELLA DECISIONE

[Large diagonal line across the page]

[Signature]



22

L. G. C. (libero, presente nel corso del giudizio) ha chiesto procedersi con rito abbreviato, discusso alle udienze del 14 e 28.1.2015.

La p.o. C. M. A. ha sporto denuncia avverso l'ex marito L. G. C. in data 23.3.2013 (riferisce che nonostante fossero divorziati, hanno convissuto sotto lo stesso tetto fino al 19.3.2013, quando si allontanata per via delle offese del marito, che le dava della puttana; il giorno 20 il marito si è presentato presso la pizzeria dove lavora la donna, in via I. n. ha iniziato a offenderla, dicendole che doveva fare la prostituta, ha buttato per terra tutto quello che gli capitava a tiro – si noti che nel senso dell'ammissione di una lite per motivi legati alla separazione depono l'annotazione di servizio cc di del 14.5.2013 –; la p.o. è corsa a casa, dove poi è arrivato anche l'ex marito, che le ha preso il cellulare, l'ha immobilizzata per i polsi, lei si è divincolata, è caduta a terra, il marito l'ha trascinato per i capelli, poi l'ha trascinato sul letto, una mano sui polsi l'altra sulla bocca; colluttazione di circa venti minuti; di seguito l'uomo l'ha lasciata libera, e lei si è recata al pronto soccorso dell'ospedale) riscontrata tumefazione dolente regione radiale e primo dito mano sinistra con prognosi di gg. dieci; presso l'ospedale si recava una pattuglia dei cc di , i cui operanti raccoglievano le dichiarazioni della donna nel senso della non occasionalità della condotta dell'ex marito) e 13.6.2013 (riferisce di una discussione telefonica avuta il giorno prima con il marito, inerente alle spese per il figlio; nel corso della conversazione il marito la insultava dandole della puttana e della scema: s'intrometteva poi una terza persona, riconosciuta dalla p.o. in base alla voce come C. N. G. T. – dal quale avrebbe ricevuto un'altra chiamata in data 21.8.2013 alle ore 22.17: "quando ti becco ti infilzo il coltello nella gola e nel fegato" - , dandole della puttana, della schifosa e dicendole di stare attenta; il medesimo soggetto avrebbe poi minacciato sempre in data 12.6.2013, verso le 23.00, il padre della p.o., dicendogli che lui o uno dei suoi amici zingari avrebbe ammazzato la figlia, i.e. la p.o.) avanti i cc. di , integrando la stessa in data 26.6.2013 (riferisce che l'ex marito l'ha aspettata nel garage del suo attuale compagno, le ha scattato delle foto, e l'ha offesa dandole della puttana: modalità tali da causarle un forte stato di ansia e paura).

In data 20.8.2013, con altra denuncia, ha esposto continui messaggi e chiamate da due cellulari in uso all'ex marito, il quale avrebbe detto altresì al padre della p.o. di essere in possesso di un'arma. Il giorno 21.8.2013, nel corso di una perquisizione originata dalla denuncia circa la possibile presenza dell'arma, l'odierno imputato, avanti agli operanti, diceva "puttana, stronza" riferito alla moglie, e altre frasi ("se la becco la gonfio di botte, anzi io non la tocco la faccio prendere dai miei amici zingari rumeni che la ammazzano; non mi interessa di farmi il carcere, fino adesso ho fatto in modo che non gli succedesse niente, ma da oggi in poi non mi interessa più nulla; senza prove non potete farmi nulla"). L'odierno imputato in data 22.8.2013 ha sporto querela esponendo di avere dedotto che la sua ex moglie si era introdotta in casa sua, della quale aveva ancora le chiavi; dalla casa mancavano alcuni beni.

In data 17.9.2013 l'imputato ha reso interrogatorio. Ha riferito che la moglie si è letteralmente inventata una telefonata, in presenza del figlio, nel corso della quale supplicava il marito di non ammazzarla, facendo spaventare il bambino: ciò nel maggio 2013, presente un amico. N. G. T.

Ha riferito di litigi in cui gli insulti erano reciproci e di averle dato in tale contesto della puttana, oltre al fatto di avere scoperto relazioni extraconiugali della stessa nel corso del matrimonio. Ha negato di averle mai messo le mani addosso, e che una volta, strappandole un borsone che aveva riempito con beni del marito, la stessa aveva minacciato di denunciarlo. Anche con T. gli insulti sono stati reciproci. T. in pari data, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

In data 9.9.2013 è stata sentita a s.i. K. K. , persona legata sentimentalmente all'imputato e con lui convivente fino al 31.8.2013; ha riferito di avere convissuto con l'imputato, e di ricordare

1. C. L. G. nato in [] il []
attualmente sottoposto per questa causa alla misura di cui all'art. 282 ter c.p.p.
Elettivamente domiciliato in [] via []
difeso di fiducia dall'avv. Gatti Marco del foro di Milano

26
DEPOSITATO/PE

2. T. N. G. l. (" ") nato in [] il []
Elettivamente domiciliato c/o il difensore d'ufficio avv. D'Addea Alessandro in Monza via Dante 6

IMPUTATO

C
A) reato p. e p. dagli artt. 582 - 585, 576 nr. 5., per avere percorso A1... I C
M. (già C. I C. M.), anche afferrandole violentemente i polsi, cagionandole lesioni
personali giudicate guaribili in gg.10 s.c.
Fatto aggravato siccome commesso dall'autore del reato ex art. 572 c.p.
In il.

B) reato p. e p. dall'art. 572 c.p., perché maltrattava la convivente A I C
M. (già C. C. i M.), mediante la condotta di cui al capo a) e, ancora, insultandola con
espressioni quali "puttana", minacciandola - anche avvalendosi dell' ausilio di T i N G. l., cfr.
"capo che segue - con espressioni quali "ti ammazzo, ti faccio ammazzare dai miei amici zingari, ti taglio la
gola", distruggendo suppellettili, recandosi presso il luogo di lavoro e presso l'abitazione della vittima,
telefonandole ed inviandole messaggi ingiuriosi e minatori, e tenendo analoghe condotte. Maltrattamenti
proseguiti anche dopo la effettiva cessazione (in data 19.3.13) della convivenza
In ed altrove con permanenza attuale

T
C) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 612 commi 1 e 2, 594 c.p., per avere, in più occasioni, offeso l'onore ed
il decoro di C. C. M. minacciandole un danno ingiusto, mediante espressioni quali "puttana,
guardati sempre le spalle", "quando ti becco ti infilzo il coltello nella gola" ovvero - rivolgendosi al padre
della citata P.O. - "sua figlia l'ammazzo" e simili. Minacce da ritenersi gravi.
In il ed il l

con la recidiva reiterata per C.
con la recidiva per T.

POSIZIONE DEFINITA SEPARATAMENTE



minacce telefoniche del primo all'ex moglie; ha esposto insulti e minacce, anche di morte, da parte dell'odierno imputato, nonché da K T, risentita il giorno 19.9.2013, ha riferito che nel corso del rapporto, ricorda una telefonata, a giugno o luglio, nel corso del quale C e T hanno coperto d'insulti l'ex moglie del primo. Ha riferito che da quando è finita la relazione, ha paura che i due le possano fare male, anche perché "ha detto che lui non si sporcherà mai le mani e manderà qualcuno a farlo al posto suo".

P A padre della p.o., sentito a s.i. il 24.9.2013, ha riferito di avere assistito a litigi verbali, nel corso dei quali l'imputato dava della puttana alla p.o. la quale ha riferito al teste di episodi di percosse. Ancora: G gli avrebbe detto che aveva preso una pistola, e che avrebbe ammazzato tutti quanti. T lo conosce, siccome amico di G una volta gli ha detto che "ci avrebbe ammazzato con le sue mani", e un'altra che se la p.o. non fosse stata la madre del figlio del suo amico G, l'avrebbe ammazzata o fatta ammazzare da uno dei suoi amici zingari.

Analoghe le dichiarazioni rese a s.i. dalla p.o. il 18.3.2014 (minacce di morte, sputi al volto).

In data 28.3.2014 è stata emessa ordinanza ex art. 282ter c.p.p. nei confronti dell'imputato. In sede di interrogatorio di garanzia dell'1.4.2014, l'odierno imputato ha negato i fatti, asserendo che è la ex moglie che cerca di provocarlo.

Occorre premettere che i fatti, siccome esposti, sono relativi a una vicenda nella quale imputato e p.o. non erano più legati da vincoli matrimoniali, essendo intervenuta sentenza di scioglimento del matrimonio. I fatti, ancora, sono poi relativi nella gran parte a quanto accaduto non solo dopo la separazione, ma anche dopo che i due hanno cessato la convivenza.

Consegue che la breve durata della convivenza (circa una settimana) in pendenza della quale si sono verificati taluni degli accadimenti esposti dalla p.o. non consente di rilevare quel periodo temporale sufficientemente significativo per l'integrazione dell'art. 572 c.p.

Piuttosto, ricorre la fattispecie di cui all'art. 612bis c.p. Premesso che tale reato può essere consumato, al minimo, anche solo con due condotte distinte nel tempo, è comunque indiscutibile che nel corso dei loro incontri, di persona o telefonici, è emersa la percepibilità della portata intimidatrice della condotta dell'imputato. Emblematico del resto l'episodio del 26.6.2013, che nel momento in cui si è caratterizzato per un'attesa dell'imputato presso il domicilio del nuovo compagno della p.o., evidenzia come non vengano in rilievo episodi legati a circostanze occasionali, ma un intento pravo di destrutturare l'esistenza della p.o. Corroborano tale ricostruzione le circostanze date dall'adozione di analoghe modalità di condotta da parte dell'imputato nei confronti anche di un'altra compagna (cfr. s.i. K, come pure il fatto che l'imputato abbia consentito senza nulla opporre una serie di minacce alla p.o. a opera dell'originario coimputato T

inequivoche e verosimili, a propria volta, le dichiarazioni della p.o. nel senso di un forte turbamento della stessa, con paura a uscire di casa (cfr. s.i. p.o. 20.8.2013), per via delle minacce dell'odierno imputato.

Le fonti di prova, in sintesi, sono univoche nei confronti dell'imputato. La conflittualità indubbiamente esistente non può giustificare condotte di tenore evidentemente non solo sproporzionate quali minacce di morte, ma anche slegate dal contesto di specifici litigi, e per di più coinvolgenti terzi estranei alla coppia come il coimputato T. Particolarmente importanti le dichiarazioni di K K in quanto persona estranea ai rapporti inerenti alla coppia A C. Il certificato medico dell'ospedale non si spiega poi se non nell'ottica dell'accusa. Infine le minacce rese da C alla presenza degli operanti suggellano la tesi della pubblica accusa. La circostanza che possa essere stata in talune occasioni la p.o. a contattare l'imputato trova bene spiegazione nel fatto che comunque i due avevano pure sempre motivo di sentirsi, in primis per via del figlio nato dalla loro relazione matrimoniale.



Ricorre quindi la penale responsabilità dell'imputato. La riqualificazione ai sensi dell'art. 612bis c.p. è stata prospettata dalla stessa difesa dell'imputato nel corso della discussione, sicché non può argomentarsi di un vulnus dei diritti difensivi.

226

Nei confronti di C è pena equa quella di anni uno di reclusione; la p.b., tenuto conto della modesta durata temporale degli accadimenti, è quantificata come supra; all'aggravante di cui all'art. 612bis c. Il c.p. deve ritenersi equivalente il risarcimento di € 3000 offerto all'udienza del 14.1.2015, accettato dalla p.o. come acconto sul maggior danno: risarcimento che se pure non integrale, vale comunque ad alleviare in parte i disagi della p.o., e consente, se non l'inquadramento sub art. 62 n. 6 c.p., quantomeno sub art. 62bis c.p. Aumento fino a sei mesi per il reato di cui al capo 1. Riduzione per il rito ad anni uno di reclusione.

La pena non può essere sospesa. Giustamente la difesa fa rilevare la possibilità dell'imputato, che annovera due precedenti di cui uno con pena sospesa, che gli stessi sarebbero stati verosimilmente messi in continuazione (i reati di furto e false dichiarazioni sulla propria identità personale sono stati commessi lo stesso giorno, ma ha esposto la difesa, e il punto è verosimile, che si procedette con rito direttissimo solo per il reato di furto, mentre non venne dato il consenso per l'altro reato, per il quale si è proceduto separatamente. Verosimile in realtà che sarebbe stata ritenuta la continuazione degli stessi, con conseguente mancanza di preclusioni a usufruire oggi di una pena sospesa; cfr. Cass. n. 41645/2014, rv 260045). Ciò non di meno, la tipologia di accadimento denota una carica dell'imputato fortemente intimidatrice, tale da configurare una capacità a delinquere ex art. 133 c. 2 c.p. incompatibile con una prognosi positiva in punto di pena sospesa.

Spese per legge.

Condanna alle spese come per legge. Condanna alle spese di parte civile, che si liquidano come da nota spese in € 2400 più spese generali, c.p.a. e i.v.a., nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, oltre a un pagamento di € 5000 a titolo di provvisionale.

PQM

Visti gli artt. 438 e 533 ss. c.p.p.

DICHIARA

L. G. C. colpevole dei reati a lui ascritti, e riqualificato il reato sub capo b) ai sensi dell'art. 612bis c. Il c.p., e ritenuti gli artt. 62bis e 81 cpv. c.p. e la diminuzione per il rito lo

CONDANNA

Alla pena finale di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese di procedura, al pagamento in favore della costituita parte civile C. M. A. di € 2400 più spese generali, c.p.a. e i.v.a., a titolo di rimborso spese processuali, al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile al pagamento di € 5000 a titolo di provvisionale.

Monza, 28.1.2015

Il Giudice per le Indagini Preliminari
(dott. Claudio TRANQUILLO)

Depositato in Cancelleria

oggi, 28/1/15

IL P. G. C. HA
DEPOSITATO

